

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **947/1988** (ECLI:IT:COST:1988:947)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **24/02/1988**; Decisione del **08/07/1988**

Deposito del **29/07/1988**; Pubblicazione in G. U. **17/08/1988**

Norme impugnate:

Massime: **14019**

Atti decisi:

N. 947

ORDINANZA 8-29 LUGLIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza emessa il 6 maggio 1987 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Asti nel procedimento penale a carico di Oddone Luciano, iscritta al n. 552 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il giudice istruttore presso il Tribunale di Asti ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevede la possibilità di interventi da parte del giudice nel caso in cui sussista nell'imputato una situazione di non pericolosità condizionata all'applicazione di cure e/o controlli medici, per preteso contrasto con l'art. 32 Cost., atteso che tale norma, tutelando la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, imporrebbe, in casi come quello sottoposto all'esame del giudice a quo, un contemperamento tra le due esigenze;

Considerato che il rilievo del giudice rimettente, coinvolgente una tematica di estrema delicatezza, quale la pericolosità sociale dell'imputato, dipendente dall'equilibrio psichico dello stesso e pertanto derivante da accertamenti tecnici non sorretti da dati obiettivamente riscontrabili, propone una questione che non può essere risolta in senso assoluto, ma da vagliarsi caso per caso;

che, pertanto, tale questione non può formare oggetto di una questione di legittimità costituzionale, in quanto attinente ad un caso concreto la cui soluzione deve essere trovata mediante applicazione ermeneutica della norma impugnata, in relazione alle emergenze di fatto;

che, conseguentemente, la proposta questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento all'art. 32 Cost., dal Giudice Istruttore presso il tribunale di Asti con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.